

I COSTI DELLA SICUREZZA

AGGIORNAMENTO 2012
NORMATIVA E APPLICAZIONE

23 MARZO 2012 EXPO EDILIZIA NUOVA FIERA DI ROMA



Ferdinando Izzo, Il nuovo prezzario dei costi della sicurezza: metodologia, struttura ed esempi applicativi

Buonasera a tutti, buonasera a questa platea. Il mio è l'ultimo degli interventi tecnici, e ovviamente presenterà finalmente un nuovo prezzario dei costi della sicurezza, partendo da qualche analisi preliminare a livello normativo.

Pensavo, mentre ero seduto ad ascoltare i miei colleghi, che operare in questo campo sarebbe estremamente semplice se invece di puntare all'effimero, agli adempimenti formali cercassimo di interpretare nella realtà, nella sostanza, quello che dice la norma sui costi della sicurezza.

Puntualmente trovo sempre, ad un convegno o a un corso di formazione, qualcuno che mi pone domande superate da tempo, non da mesi o da giorni bensì da anni. Ecco qualche esempio: il ponteggio è costo della sicurezza? I costi della sicurezza vanno stimati in realtà in modo analitico? Tali questioni non sono soggette a interpretazioni, perché la norma lo ha stabilito da tantissimo tempo. Al termine di un convegno molto recente, una persona mi ha chiesto da quando queste "novità" erano entrate in vigore. Bene, nel 2006 l'Autorità della vigilanza sui contratti pubblici ha specificato alcuni temi, ma in realtà tali norme sono in vigore addirittura dal 1996 e comunque dal d.p.r. 222.

Dopo questa breve premessa, passo a illustrarvi il prezzario che oggi presentiamo per la prima volta. La premessa normativa è necessaria per un semplice motivo: perché quando si redige un prezzario, quando si fanno delle scelte, queste scelte devono essere motivate. Tanto più quando si redige un prezzario della sicurezza, quindi quando si danno indicazioni che vengono poi trascritte e che saranno utilizzate da tutti i soggetti che si occupano di sicurezza sul lavoro, la risposta che va data a chi ci chiede cosa è il costo della sicurezza, cosa va computato nel costo della sicurezza, quali sono le fonti, è che le fonti sono la norma.

Nel nostro prezzario a fronte di ogni voce di costo è indicata la fonte normativa. La legge dice che i nostri costi devono essere congrui: congruità di un costo significa indicare da dove deriva il costo, qual è la fonte di quel costo. La cosa è semplice per chi ha a disposizione un prezzario, diventa forse un pochino complessa per chi quel prezzario lo deve redigere; la fonte dei costi di un prezzario non può che derivare da un'analisi di mercato, che tenga conto di tutti gli elementi che la legge ritiene vadano considerati all'interno di un costo. Il costo della sicurezza deriva direttamente dalla scelta progettuale. In passato non esistevano i costi della sicurezza o erano già compresi all'interno delle voci elementari dei prezzari delle opere, quindi non esistevano i costi della sicurezza nel modo che intendiamo oggi, perché non c'era il piano di sicurezza e di coordinamento, perché non esistevano le scelte del coordinatore in fase di progettazione e quindi il costo non poteva che es-

sere evidenziato all'interno di un prezzo elementare con una percentuale. Nel momento in cui nel progetto definiamo una scelta e quindi la protezione dello scavo non è più la protezione in astratto, ma determiniamo come realizzarla fra i diversi modi possibili in funzione della nostra valutazione del rischio, è necessario che a quella valutazione del rischio corrisponda lo specifico costo. E la percentuale non ci aiuta sicuramente a definire i costi specifici.

A corpo e a misura, è l'unità di misura che ci dà la norma, come è indicato nell'allegato 15 del testo unico. A corpo e a misura perché ovviamente tutta una serie di costi della sicurezza fa ovviamente seguito alla misurazione dei metri quadrati di un ponteggio, dei metri lineari di un parapetto eccetera, mentre altri sono a corpo; un DP per una lavorazione interferente è sicuramente un costo a corpo, non possiamo certo misurare un dispositivo di protezione individuale. La norma individua anche quale debba essere la fonte dei costi da utilizzare: ossia elenchi, prezzi standard o specializzati, prezziari, listini ufficiali vigenti nell'area interessata, elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. È ovvio che il prezzo è ciò che immediatamente rende disponibile il costo della sicurezza, ma attenzione perché anche il prezzo deve giustificare ogni sua scelta. Per questo motivo all'interno del nostro prezzo le scelte sono giustificate attraverso il processo normativo. Tutto ciò che individuiamo come prezzo ha una sua giustificazione perché l'allegato 15 precisa quei determinati costi della sicurezza. Ovviamente, la norma dice al coordinatore che quando non c'è un costo già bell'e fatto, può condurre un'analisi di mercato e individuare un nuovo costo.

Il coordinatore, in attività molto particolari, potrebbe focalizzare misure di sicurezza che non siano comprese all'interno di un onere della sicurezza. Qualche anno fa, passando in una via di Roma, ho avuto modo di vedere, solo perché ero fermo ad un semaforo, che la tutela contro un lavoro di demolizione era stata messa in atto realizzando in realtà una protezione metallica, che aveva la stessa dimensione della facciata dell'edificio e che era tenuta in posizione verticale davanti all'edificio da un da un'autogru, in modo che durante la demolizione i materiali di risulta non invadessero la sede stradale. Credo che una protezione di questo genere non sia immaginata in nessun prezzo, è stata individuata dal coordinatore in fase di progettazione; il costo della sicurezza di quella protezione può derivare solo da un'analisi di mercato, sempre secondo i principi ispiratori, ovviamente, dell'allegato 15 del testo unico.

Il primo prezzo in Italia è stato edito dal CTP, è un piccolo vanto, nel lontano 1998. Era un prezzo profondamente diverso da quello odierno, anche perché era differente ovviamente la normativa di riferimento, che era il decreto legislativo 494. Nel passato la norma addirittura ampliava i costi forse a dismisura; "tutto ciò che serve per l'attuazione degli elementi di piano", diceva all'articolo 12, quindi teoricamente tutto ciò che si prevedeva nel piano e doveva essere attuato in cantiere richiedeva un costo della sicurezza. In quegli anni erano considerati costi della sicurezza anche la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, poi con le modifiche intervenute con il d.p.r. 222, la norma ha definito completamente quali dovessero essere i costi della sicurezza da considerare.

Era un prezzo voluminoso, in due volumi, uno dei quali non era in realtà un prezzo, ma un prontuario per l'individuazione dei costi; la materia era ancora oscura ed era stato fatto un grande sforzo da parte del CTP addirittura per individuare quali fossero i costi della sicurezza, proprio perché la norma era estremamente vaga in merito. Come tutti sapete, quel volume è stato aggiornato nel 2004, apportando delle modifiche sostanziali: si passò dalla lira all'euro e fu dotato di un supporto informatico, quindi con la possibilità di intervenire anche fuori sulle analisi dei costi.

Dal 2004 arriviamo finalmente ai giorni nostri. Siamo nel 2012, e oggi il nuovo prezzario viene reso pubblico. È il prezzario del 2012, frutto di un lungo lavoro, che è stato premiato, perché abbiamo la soddisfazione di vedere adottato questo prezzario dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, cosa che è un riconoscimento al lavoro di molti. È un prezzario che contiene 450 voci di costo della sicurezza; certo non saranno tutte, sicuramente verrà di nuovo aggiornato, ma sono molte, paradossalmente un po' meno rispetto al vecchio prezzario, perché alcune cose in realtà non sono più ormai costo della sicurezza. Tutte le voci di costo ovviamente hanno avuto un aggiornamento al 2012, e molte voci di costo sono state anche modificate e non è un autoincensarsi affermare che sia uno strumento che sarà utile a molti di voi, e che troverete a disposizione sia al CTP sia ovviamente nel nuovo prezzario regionale delle Opere Pubbliche.

Questo prezzario è diviso esattamente negli stessi capitoli che prevede l'allegato 15, non abbiamo immaginato cose diverse, abbiamo seguito le indicazioni normative. I capitoli dall'1.01 all'1.07 sono esattamente le sette macrovoci che prevede l'allegato 15 e che credo molti di voi ormai conosceranno perché sono state esaminate anche in precedenti convegni, non ultimo quello di due anni fa, sempre alla fiera di Roma; molto velocemente, perché poi li vedremo uno per uno, sono: gli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e di coordinamento, le misure preventive, i DP previsti per le lavorazioni interferenti, gli impianti di terra di protezione dalle scariche atmosferiche, antincendio ed evacuazione fumi, i mezzi e servizi di protezione collettiva, le procedure previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza, gli interventi finalizzati allo sfasamento spaziale e temporale di lavorazioni interferenti, e le misure di coordinamento relative a uso in comune di impianti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva. Sono i sette punti previsti dall'allegato 15, non potevamo fare diversamente, e ognuno di questi punti contiene una serie di voci, che hanno anche loro una stretta attinenza con la norma. All'interno degli apprestamenti sono stati individuati i costi di tutti gli apprestamenti definiti tali dal testo unico, che li elenca però, attenzione, in modo indicativo e non esauriente; esiste infatti una voce "altri apprestamenti". La legge definisce apprestamento "opera provvisoria necessaria alla salute e alla tutela dei lavoratori in cantiere", ed elenca ciò che va considerato apprestamento: la recinzione, la delimitazione, i servizi igienico-sanitari, i ponteggi, i trabattelli, i punti su cavalletti, le impalcature e altro ancora.. Mi viene da sorridere quando sento ancora chiedere se il ponteggio è un costo della sicurezza. Non l'ha deciso il CTP che è un costo della sicurezza, l'ha stabilito la norma. L'Autorità di vigilanza ha richiamato al rispetto di una norma nella circolare 4 del 2006, quando ha fatto un lungo excursus su tutte le elucubrazioni in materia di ponteggi che dal 1996 al 2006, per 10 anni, hanno portato a discutere se il ponteggio era al 100% nella sicurezza, al 90, al 30, al 10. Quella circolare è chiarissima, invito tutti a leggerla di nuovo; era diretta al d.p.r. 222, ma l'allegato 15 è esattamente il d.p.r. 222, anzi non esattamente, ma per quanto riguarda i costi della sicurezza non è cambiata nemmeno una virgola. Allora, i riferimenti esistono, vanno solo letti, vanno compresi e vanno poi applicati in cantiere. Quindi nell'elenco di tutti gli apprestamenti, nella voce "altri apprestamenti" sono indicati quelli che secondo la definizione normativa possono essere introdotti all'interno del prezzario. Le misure preventive e i DP previsti per le lavorazioni interferenti – in due singole voci ovviamente, tutte le misure preventive e protettive e dall'altro lato tutti i DP – sono costo della sicurezza solo se utilizzati per le lavorazioni interferenti, solo se previsti dal coordinatore delle lavorazioni interferenti: impianti di terra, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti antincendio,

impianti di evacuazione fumi. Sono quattro tipologie di impianti, i cui componenti sono costo della sicurezza, in funzione anche delle scelte del coordinatore. Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche non sono sempre necessari in un cantiere, ma se necessario diventano un onere della sicurezza; l'impianto di terra è sempre necessario e la norma dice l'impianto di terra del cantiere è onere della sicurezza. Anche gli impianti antincendio non sempre sono presenti all'interno di un cantiere. Con l'impianto antincendio si indica un'installazione indispensabile per la specifica lavorazione che si esegue all'interno di un cantiere, come una galleria, per la quale il coordinatore ha previsto un impianto antincendio; stesso discorso per gli impianti di evacuazione fumi: ove previsti dal coordinatore per specifiche lavorazioni diventano onere della sicurezza.

Mezzi e servizi di protezione collettiva, ripeto, non è solo la suddivisione del d.p.r. 222 e dell'allegato 15, è la suddivisione del nostro prezzo. Per tutti i mezzi e i servizi di protezione collettiva indicati dalla norma, come la segnaletica del cantiere e quella per i cantieri stradali, gli avvisatori acustici, le attrezzature per il primo soccorso, tutto ciò che prevede il coordinatore ai fini del primo soccorso – non la cassetta di medicazione che richiede la norma –, tutto ciò che prevede un coordinatore una specifica situazione di cantiere (se il cantiere si trova ad una distanza eccessiva da un ospedale forse occorre prevedere un'infermeria, o addirittura la presenza di un medico, di un'ambulanza) e tutto ciò che è necessario al primo soccorso, come una barella per il recupero di un infortunato all'interno di uno scavo; i mezzi estinguenti, tra cui gli estintori, i servizi di gestione dell'emergenza, vale lo stesso discorso di prima. Se l'emergenza va gestita attraverso un servizio particolare, i costi diventano onere del costo della sicurezza.

In ultimo, un aspetto forse minore dell'allegato 15: le procedure previste per specifici motivi di sicurezza. Tutte le volte che viene individuata una procedura, quella diventa un onere della sicurezza. All'interno del cantiere quella lavorazione deve avere l'assistenza costante di un incaricato; all'uscita dei mezzi da un cantiere, due lavoratori devono regolamentare il traffico, e anche ciò essendo fatto per motivi di sicurezza diventa onere della sicurezza. Troverete alcune procedure all'interno del prezzo; ovviamente spesso il costo della procedura altro non è che il costo della manodopera del soggetto che mette in atto la procedura: se occorre regolamentare l'entrata e l'uscita di un mezzo, i 10 minuti di lavoro di chi si occupa della regolamentazione del traffico diventano un onere della sicurezza. Gli interventi finalizzati alla sicurezza richiesti dallo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni che riguardano semplicemente il costo orario di manodopera o di macchina, infatti, rimandano ai prezzi tradizionali, se non per la manodopera, per le macchine, in caso si debba sospendere temporaneamente una lavorazione nello stesso luogo di lavoro per farne effettuare un'altra.

In ultimo, per tutte le misure di coordinamento relative all'uso comune di tutti gli impianti di cantiere che sono utilizzati da più imprese – come impianto elettrico, infrastruttura del cantiere, ponteggi – la norma richiede in uno specifico punto dell'allegato 15 che all'interno del piano di sicurezza coordinamento vengano definite da parte del coordinatore le misure di coordinamento necessarie a far sì che questi impianti siano gestiti in modo corretto dagli utilizzatori; anche in questo caso spesso si tratta ovviamente del costo della manodopera dei soggetti necessari a gestirli. Quindi la suddivisione del prezzo nei vari capitoli altro non fa che ripercorrere le indicazioni normative dell'allegato 15.

Come è calcolato ogni singolo costo? Anche qui la norma dice chiaramente "all'interno dei costi della sicurezza ci sono la posa in opera, il montaggio, la manutenzione, l'ammortamento del no-

leggio” e il prezzario del CTP ha sempre utilizzato la stessa procedura. La richiamo molto brevemente, anche se non riguarda gli utilizzatori: “le opere provvisorie e le attrezzature sono state suddivise in una classe di durabilità, in funzione della presunta durabilità dell’attrezzatura o del mezzo: quattro classi da 36 mesi a 72; da queste classi deriva un coefficiente di ammortamento che in realtà è il coefficiente di nolo mensile; questi coefficienti nascono dalle annualità che servono per rimborsare il capitale di quell’attrezzatura, negli anni della durabilità, insieme all’interesse capitale”. È un pochino complesso e in realtà ci riguarda, quindi qualcuno si potrebbe chiedere cosa sono questi coefficienti che noi troviamo – trovavamo perché la versione attuale del prezzario non ha più le analisi a disposizione di tutti – è stata una scelta che abbiamo fatto, anche per allineare il nostro prezzario a quello della Regione Lazio e del Provveditorato alle opere pubbliche. Le analisi sono ovviamente a monte di ogni prezzo, ogni prezzo ha alle sue spalle un’analisi di questo tipo. Per esempio l’analisi del costo di un baraccamento comprende il noleggio del singolo elemento prefabbricato, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, l’autogrù necessaria per il montaggio del baraccamento, il montaggio e smontaggio, e la manodopera necessaria per queste operazioni. Questo fa sì ovviamente che questo costo non sia quello mensile del baraccamento per tutti i mesi di utilizzo del baraccamento, ma quello del montaggio e dello smontaggio e spesso viene aggiunto il costo del primo mese, perché quando il baraccamento è stato montato in realtà, quello che si paga è soltanto il noleggio di questo elemento. Il montaggio, lo smontaggio e il noleggio del primo mese costano nel nostro prezzario 89 euro al metro quadrato; nei mesi successivi il costo si riduce a 3,30 euro al metro quadrato perché in tale periodo si paga solo il noleggio della struttura prefabbricata che è già stata montata e di cui è previsto all’interno di questo prezzo anche la fase di smontaggio.

Qualche voce, per mostrare in realtà i contenuti e le indicazioni. Trabattello mobile UNI EN 2004: c’è un’indicazione ben precisa, ci sono quattro possibili altezze di utilizzo, avremmo potuto andare ancora più in profondità, ma montare un trabattello significa, fino ad una certa altezza un costo, fino a una seconda altezza un costo, per le altre altezze un costo successivo; all’interno trovate il noleggio per ogni mese e il montaggio e lo smontaggio di ogni singolo elemento.

È facile immaginare anche all’interno di un PSC se un trabattello debba essere montato e smontato in più luoghi diversi nel cantiere o se il suo utilizzo, immaginiamo in un’area come quella in cui ci troviamo, in realtà richiede un solo montaggio e poi magari un utilizzo per tre mesi senza poi provvedere al suo smontaggio. Un’altra voce esemplificativa: la recinzione di cantiere, la conosciamo tutti; abbiamo cercato di fare uno sforzo per ampliare anche le varie tipologie di recinzione usate in cantiere; solitamente il coordinatore si trova di fronte a prezzari – non era il caso di quello del CTP – in cui esistono una o due tipologie; ho visto prezzari in cui è contemplata una sola protezione dello scavo e addirittura prezzari in cui la protezione dello scavo è considerata allo stesso modo sia che sia realizzata in legno sia con un blindo scavo. Credo non sia possibile computare una protezione avendo un prezzario le cui voci sono estremamente limitate. I parapetti a montanti prefabbricati, i guarda corpo raramente li troviamo nei prezzari, eppure il guarda corpo forse è un elemento che dovrebbe avere una grossa diffusione all’interno dei cantieri. In realtà è un tipo di parapetto che ha requisiti di resistenza che viene prodotto industrialmente; attenzione a quando facciamo le nostre scelte nel PSC, tutte le volte che scriviamo parapetto in legno, dovremmo chiederci cosa significa per l’impresa eseguire un parapetto in legno, quali devono essere le sue

dimensioni strutturali per garantire la resistenza minima di quel parapetto, non le conosciamo, non le conosce nemmeno l'impresa. Quindi tutte le volte che indichiamo parapetto in legno dobbiamo, credo, fare molta attenzione; il parapetto a montanti prefabbricati forse è il tipo che garantisce di più la sicurezza e nel nostro prezzoario ne sono indicate 5 o 6 tipologie diverse in funzione del loro utilizzo.

Passiamo ai ponteggi, e soffermiamoci sul ponteggio a tubi giunti, più complesso e il cui costo varia con la sua complessità, mentre per il ponteggio multidirezionale è più semplice calcolare il costo a metro quadrato. In realtà solo il numero dei giunti caratterizza la complessità del ponteggio a tubi giunti. Mi chiedo, ci siamo chiesti, quando abbiamo fatto questa scelta, ma i coordinatori lo sanno quanti sono i giunti in 1 metro quadrato di ponteggio? E hanno idea che se un ponteggio tubo-giunto diventa più complesso, il numero dei giunti aumenta? Forse anche questo è un aiuto perché nel momento in cui il coordinatore troverà scritto a "giunto", si dovrà porre il problema di quali sono le tipologie anche per il ponteggio tubo-giunto, e come si possono realizzare.

L'ultima voce che prendiamo in esame sono le armature delle protezioni delle pareti di scavo. Ho già accennato alla vaghezza di questo concetto nei prezzoari, forse per deformazione professionale, perché spesso mi occupo di protezione dello scavo e mi trovo sempre di fronte alla necessità di individuarne di valide. Questi elementi hanno costi completamente diversi in funzione della tipologia di protezione; la prima cosa che balza agli occhi nel nostro prezzoario è che finalmente compare la spinta del terreno, abbiamo un'indicazione di un blindoscavo da utilizzare in funzione della spinta del terreno. Cosa significa dire che all'interno dello scavo va posto l'idoneo blindo scavo? I blindoscavi sono tutti uguali? No, se effettuiamo un blindoscavo a 4 m, la sua tipologia sarà completamente diversa dallo stesso blindoscavo da porre a 8 m e ovviamente anche la spinta del terreno è molto differente. La distinzione immediata che balza agli occhi tra questi due tipologie è proprio la spinta del terreno: 22 kN/m^2 , $70,5 \text{ N/m}^2$, oltre a ovviamente diverse dimensioni: lunghezze modulare 3,50 e superficie da proteggere in ogni singolo scavo. Cosa accade in questo caso, prendiamo come costo della sicurezza 2387 metri quadrati di paratia? No, evidentemente; dobbiamo fare un'attenta analisi per individuare il minimo necessario di paratie per proteggere lo scavo elementare che verrà eseguito durante ogni fase di lavoro, in funzione della profondità massima che troveremo un lungo tutta la linea di scavo.

È un pochino il concetto del baraccamento di cui vi ha parlato l'ingegner Di Murro; il baraccamento va dimensionato sul numero dei lavoratori, il numero dei lavoratori varia durante tutto la durata dei cantieri. Cosa si fa usualmente? Si dimensiona il baraccamento sul numero massimo di lavoratori, anche se a volte sarà sovradimensionato, ma nel momento in cui si ha il numero massimo di lavoratori il baraccamento svolgerà a pieno la sua funzione. Qualcuno potrebbe dire: perché in quel momento non installiamo un altro baraccamento? No, perché c'è una ripetizione di una lavorazione, c'è una ripetizione di un rischio e a meno che la punta massima non differisca enormemente dal numero medio di lavoratori, generalmente il baraccamento si dimensiona sul numero massimo.

Tornando allo scavo in esame, dobbiamo comportarci allo stesso modo. Valutiamo la profondità massima; sappiamo che utilizzando, ad esempio, una certa tipologia di pannello riusciamo a proteggere lo scavo fino alla profondità massima; quindi noleggiamo un numero di pannelli tale che servano a coprire l'area elementare di lavoro, sapendo che utilizzandoli tutti o sottoutilizzando-

li possiamo proteggere completamente la superficie di scavo. In questo caso, la superficie totale di questo elemento base di pannellatura dello scavo era 27,3 metri quadrati, quindi noleggeremo quella superficie di pannelli, moltiplicata per tutti e due i lati, poi valuteremo tutte le movimentazioni di quei pannelli all'interno dello scavo. Ovviamente con profondità massima intendo la profondità che abbiamo ricavato dalle sezioni e che era indicata nella tabella che vi ha mostrato l'ingegner Di Muro, aumentata di quei famosi 30 cm che prevede la norma.

Quasi in conclusione del suo intervento, l'ingegnere Di Muro ha collegato strettamente il costo della sicurezza alla singola lavorazione; bene, non è un modus operandi che nasce soltanto da una nostra volontà particolare, c'è anche un'altra esigenza. Vi ricordo che tutte le volte che l'impresa subappalta una lavorazione deve corrispondere al proprio subappaltatore gli oneri della sicurezza della lavorazione subappaltata, sempre ovviamente che le misure di sicurezza siano messe in atto dal subappaltatore. Ciò significa che se subappaltiamo all'interno del nostro cantiere uno scavo, dobbiamo corrispondere all'impresa subappaltatrice della lavorazione di scavo, tutti gli oneri della sicurezza previsti nel PSC per la lavorazione di scavo, e non una quota parte, non una percentuale. La norma specifica "i relativi oneri", quindi gli oneri relativi alla lavorazione di scavo, cioè della lavorazione subappaltata, e se noi quegli oneri non li abbiamo indicati per ogni fase lavorativa, come li andiamo a estrapolare dal totale di tutti i nostri oneri? E se l'impresa non è stata messa a conoscenza di quegli oneri, cosa corrisponde l'impresa subaffidataria? Un numero x di oneri della sicurezza? Oppure farà richiesta al coordinatore e al committente di specificare quali sono gli oneri connessi alla lavorazione di scavo? Saremo costretti, se non l'abbiamo fatto prima, ad eseguire un lavoro di estrapolazione e a indicare tutti gli oneri connessi alla lavorazione di scavo. Se già nel piano, per ogni fase di lavoro, abbiamo stimato i singoli oneri, l'impresa avrà a disposizione uno strumento utile per corrispondere immediatamente al subappaltatore gli oneri relativi alla fase subaffidata. Credo che mettere a disposizione i costi della sicurezza in forma analitica alle imprese sia un esercizio di trasparenza. Il committente che non ha nulla da nascondere sugli oneri della sicurezza, mette a disposizione anche il computo metrico degli oneri della sicurezza. Questo è un computo metrico, è il computo metrico che deriva da tutto ciò che abbiamo visto precedentemente e che vi ha mostrato l'ingegnere Di Muro. Non c'è più solo l'indicazione del codice, ma quella completa della voce di prezzo "delimitazione di area di lavoro eseguita con ferri tondi del diametro 20 mm infissi nel terreno, a distanza non superiore a 1 m e rete in plastica stampata, montaggio e smontaggio e nolo di un mese o frazione". Non troverete una voce separata per montaggio e smontaggio e noleggio, in alcune attrezzature viene ricompreso all'interno di un unico prezzo; la voce montaggio è molto limitata, perché generalmente queste attrezzature una volta smontate possono essere riutilizzate una o due volte, ma poi perdono la loro efficacia e la rete si danneggia.

È sempre possibile da parte del coordinatore individuare all'interno di una voce di costo simile, dove non siano previsto montaggio e smontaggio, per un parapetto, per una delimitazione, realizzata con materiali facilmente danneggiarli, come la rete in plastica, anche un coefficiente di riuso. Poi potrebbe chiedersi: se realizzo questa protezione e la protezione rimane in opera per due mesi, ovviamente la pago interamente per due mesi, ma se ad esempio per 10 giorni devo prendere questa delimitazione e spostarla per piccoli tratti, forse ne noleggio una certa dimensione e considero un riuso, quindi la posso riutilizzare due, tre o quattro volte.